Disegno di legge regionale 8 luglio 2026, n. 136

Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili assegnati all'anno 2030 come stabiliti nell'allegato A, la presente legge disciplina aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), tenuto conto dei principi e dei criteri di cui al comma 4 e degli obiettivi di cui al comma 5, dell'articolo 11 bis, del d.lgs. 190/2024.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. In attuazione del d.lgs. 190/2024, l'obiettivo minimo da fonti rinnovabili assegnato alla Regione all'anno 2030 ammonta a 4.991 megawatt di potenza nominale ai sensi dell'allegato C-bis del d.lgs. 190/2024.
2. La Regione consegue l'obiettivo complessivo secondo la traiettoria e la ripartizione annuale di cui all'allegato A.
3. Al fine di salvaguardare il benessere della collettività e la qualità del decoro urbano, i comuni, in sede di pianificazione urbanistica, hanno facoltà di individuare una fascia di rispetto fino a 50 metri lineari dai confini degli ambiti urbanizzati a destinazione residenziale e da singoli edifici ad uso residenziale legittimamente edificati. All'interno di tale fascia l'installazione di impianti a terra e di quelli elevati da terra è vietata.

Art. 3.

(Principi e criteri per l'individuazione di ulteriori aree idonee)

1. In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 11 bis, comma 4, del d.lgs. 190/2024, il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 avviene nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), avuto riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle scelte effettuate, quali presupposti necessari per la transizione ecologica e per la crescita della competitività e dell'occupazione.
2. Le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) a livello regionale, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati. Ferme restando le disposizioni di cui al primo periodo, il limite massimo di SAU qualificabile come area idonea per ciascun comune è pari al 2 per cento. I comuni possono aumentare il limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili, fino ad un massimo del 3 per cento per impianti destinati all'autoconsumo industriale o a comunità energetiche rinnovabili. Le aree idonee di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale.

Art. 4.

(Ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, del d.lgs. 190/2024 e fatto salvo quanto previsto al medesimo articolo, comma 4, lettera m), sono considerate ulteriori aree idonee all'installazione di

impianti da fonti rinnovabili, nel rispetto della disciplina statale applicabile ai siti UNESCO e alle relative zone di protezione:
a) al di fuori delle aree classificate agricole, i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 40 per cento;
b) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006;
c) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 350 metri dalle aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
d) le aree ricomprese entro una fascia di 150 metri dalle superstrade e dalle strade ad alto scorrimento con almeno due corsie per senso di marcia, nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e di sicurezza stradale eventualmente applicabili;
e) il sito di interesse nazionale di Balangero perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Balangero);
f) le aree, con una fascia fino a 350 metri, intorno ai centri di elaborazione dati;
g) i canali irrigui pubblici e privati.
2. Nelle ulteriori aree idonee di cui al comma 1, le semplificazioni previste dall'articolo 11 quater, del d.lgs. 190/2024 sono estese agli impianti di accumulo elettrochimico funzionalmente integrati, nonché alle opere connesse di rete integralmente ricompresi nelle stesse.
3. Gli impianti di accumulo elettrochimico non integrati, nonché le relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono localizzabili nelle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, quando funzionali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla sicurezza del sistema elettrico, alla stabilità della rete e alla gestione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 5.
(Criteri per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici)
1. L'installazione di impianti a fonte rinnovabile si basa sui seguenti criteri generali:
a) l'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici evita, nelle aree agricole produttive, interventi che compromettono in modo irreversibile la capacità produttiva dei suoli, tenendo conto della tipologia del terreno, dell'effettivo utilizzo agricolo, della natura produttiva o non produttiva dell'area e, per gli impianti agrivoltaici, del piano agronomico;
b) l'installazione degli impianti eolici garantisce una producibilità annua pari a duemilacinquecento ore equivalenti, fatta eccezione per quelli di potenza inferiore a 20 kilowatt;
c) al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali sono conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria;
d) l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti negli invasi idrici e nei laghi di cava di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), numero 6), del d.lgs. 190/2024 è consentita fino a una percentuale massima del 60 per cento della superficie libera dello specchio d'acqua, garantendo comunque una fascia libera di almeno 20 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ulteriori criteri per l'installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici al fine di garantire la continuità delle attività agricole e la tutela del potenziale agricolo della Regione, senza introdurre nuovi vincoli localizzativi, requisiti tecnici o condizioni

ostative non previsti dalla normativa statale vigente. I criteri regionali tengono conto delle diverse configurazioni agrivoltaiche, comprese quelle non riconducibili esclusivamente agli impianti sollevati da terra, purché coerenti con la continuità dell'attività agricola, con la tipologia di coltura e con un piano agronomico obbligatorio.

Art. 6.

(Disposizioni specifiche per strutture commerciali, centri di elaborazione dati e poli logistici)

1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili nei casi di nuova costruzione di medie e grandi strutture di vendita, come definite dalla disciplina regionale per le attività commerciali, sono installati impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e a copertura dei parcheggi all'aperto in misura tale da generare una potenza elettrica aggiuntiva pari a quella prevista dalla sezione B, punto 3, dell'allegato III al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, in quanto compatibili, alla nuova costruzione di centri di elaborazione dati e di poli logistici.
3. Nel caso di interventi superiori a quelli di restauro e di risanamento conservativo, come individuati dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle strutture di vendita di cui al comma 1 sono installati impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e a copertura dei parcheggi all'aperto in misura tale da generare una potenza elettrica aggiuntiva pari al 50 per cento di quella prevista dalla sezione B, punto 3, dell'allegato III al d.lgs. 199/2021 per le nuove costruzioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di comprovata impossibilità di reperire superfici disponibili.
4. Le eventuali coperture dei parcheggi all'aperto di cui ai commi 1 e 3 sono consentite anche in deroga ai rapporti di copertura previsti per le aree commerciali all'interno delle quali sono realizzate.
5. L'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici è esteso anche nei casi di realizzazione di centri di elaborazione dati e poli logistici.

Art. 7.

(Disposizioni specifiche per il biometano)

1. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di produzione di biometano con un corretto inserimento agricolo, territoriale ed ambientale, i progetti per la realizzazione di nuovi impianti di biometano o per la riconversione di impianti biogas esistenti con aumento del volume di metano prodotto su base annuale recano contratti, anche preliminari, per la fornitura della totalità delle materie prime e per la disponibilità agronomica dei terreni necessari per l'utilizzo agronomico del digestato prodotto in modo conforme alla normativa vigente.

Art. 8.

(Adeguamento del piano energetico ambientale regionale e attività di monitoraggio e coordinamento)

1. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, sulla base della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, adegua il piano regionale energetico ambientale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 15 marzo 2022, n. 200-5472, attraverso la predisposizione di uno specifico piano stralcio sulle fonti energetiche rinnovabili, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23

(Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79).
2. La Giunta regionale, attraverso la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili denominata piattaforma SUER di cui all'articolo 5 del d.lgs. 190/2024, realizzata e gestita dal gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.), effettua il monitoraggio degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio e del loro cumulo, al fine di definire indirizzi diretti ad evitare il verificarsi di situazioni di straordinaria concentrazione territoriale.
3. La Giunta regionale esercita le attività di monitoraggio e coordinamento ad essa attribuite dalla normativa vigente, al fine di valutare l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili. A tal fine accede alla piattaforma di cui al comma 2 per consultare e visualizzare i dati relativi alle istanze presentate ed ai titoli abilitativi rilasciati o formati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Art. 9.

(Disciplina del cumulo di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo decreto in tema di artato frazionamento, nel caso di due o più progetti presentati da un medesimo soggetto o da soggetto riferibile al medesimo centro d'interessi e ubicati in aree contermini o tra loro distanti meno di 1 chilometro dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, localizzate anche in comuni confinanti, le relative istanze sono cumulate, dovendosi considerare come unica l'istanza, e applicandosi il regime amministrativo previsto per il valore cumulato, derivante dalla somma delle potenze dei singoli progetti in corso di autorizzazione o abilitazione. Sono esentati dall'applicazione dell'effetto cumulo le comunità energetiche rinnovabili (CER) e gli autoconsumatori di energia rinnovabile di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio).
2. Al fine di evitare sul territorio regionale gli impatti cumulativi connessi all'elevata concentrazione di impianti, per i progetti assoggettati ad attività libera si applica il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), se la potenza del progetto da realizzare cumulata a quella dei progetti realizzati, autorizzati o abilitati, e in corso di autorizzazione o abilitazione in un raggio di 2 chilometri dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, ad esclusione degli impianti sulle coperture, supera la soglia prevista per il regime di attività libera.
3. Nel rispetto della finalità di cui al comma 2, per i progetti assoggettati a PAS si applica il regime dell'autorizzazione unica (AU), se la potenza del progetto da realizzare cumulata a quella dei progetti realizzati, autorizzati o abilitati, e in corso di autorizzazione o abilitazione in un raggio di 2 chilometri dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, ad esclusione degli impianti sulle

coperture, supera la soglia prevista per il regime di PAS.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la valutazione dell'effetto cumulo tra impianti della stessa fonte rinnovabile localizzati nella medesima area vasta, al fine di effettuare la ponderazione degli interessi, di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 190/2024.

Art. 10.

(Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2) e dell'articolo 9, comma 10, lettera d), del d.lgs. 190/2024 l'amministrazione procedente, sentito il comune sede di impianto, nell'ambito di ciascun procedimento, definisce un programma di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti.
2. Le misure di compensazione di cui al comma 1, in relazione a impianti di potenza superiore a 1 megawatt, prevedono a favore del comune territorialmente interessato prioritariamente la realizzazione di interventi di efficienza energetica, compresa la rete di illuminazione pubblica e misure che promuovono la diffusione di impianti di generazione alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di CER. Le misure di compensazione sono individuate per i comuni in cui è realizzato l'impianto e per i comuni interessati dalle opere di connessione.
3. Il titolo autorizzativo o abilitativo per la realizzazione degli impianti stabilisce le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione, la cui mancata realizzazione, nel rispetto del termine previsto, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, del d.lgs. 190/2024.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici e per le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in linea con le disposizioni statali.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 23/2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), sono inseriti i seguenti:
"3 bis. E' consentito un assetto finale dei luoghi che comporta la realizzazione di impianti fotovoltaici la cui autorizzazione è rilasciata secondo le procedure previste agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), compatibili con l'esercizio delle attività estrattive e con il recupero delle aree, effettuato con le modalità di intervento di cui al comma 2, lettere a) e b).
3 ter. Per le attività già autorizzate, se la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è pienamente coerente con gli interventi di recupero ambientale previsti nel progetto iniziale dell'attività estrattiva, è previsto un differente intervento di recupero ambientale, effettuato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) di almeno pari valore, da realizzarsi prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico.
3 quater. L'impianto fotovoltaico, sottoposto al regime di procedura abilitativa semplificata oppure di attività libera, che ricade in aree classificate come idonee, non è contrastante con gli strumenti urbanistici adottati, nonché è compatibile con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 190/2024. In questi casi lo svincolo delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 33 è subordinato anche alla

completa e corretta realizzazione dell'impianto fotovoltaico all'interno dell'area di recupero.
3 quinquies. Nel caso di aree soggette alla disciplina di piani d'area vigenti per le aree naturali protette, la tipologia di riuso, prevista dal presente articolo, resta vincolata alle disposizioni del piano d'area; nel caso di aree comprese all'interno della Rete Natura 2000 il riuso è vincolato alle disposizioni di cui alla l.r. 19/2009.
3 sexies. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, definisce le modalità di applicazione del comma 3 quater.”.

Art. 12.
(Disposizioni transitorie)

1. Le procedure in corso in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge sono concluse sulla base della disciplina statale e regionale previgente.

Art. 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.